Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 aprile 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1972, n. **103.**

Trasformazione del fine e modifica della denominazione dell'ospedale civile « Pavesi », con sede in Noceto.

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono approvati la trasformazione del fine, la modifica della denominazione in casa di riposo « Pavesi » e il nuovo statuto dell'ospedale civile « Pavesi », con sede in Noceto (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 159. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. **104.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato — consistente nella somma di L. 5.000.000 in buoni « Sava » — disposto a favore dell'Istituto mutilatini S. Maria in Colli di Torino, viale Settimio Severo n. 65 (che dipende dalla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi ») dalla signorina Lydia Gerbi, con testamento olografo pubblicato dal notaio dott. Remo Morone in data 19 giugno 1698, n. 260.890 di repertorio, registrato a Torino il 4 luglio 1968, al n. 4465, vol. 1103 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 155. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **105.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Istituto dei missionari della istruzione religiosa », con sede in Cittanova.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia unione « Istituto dei missionari della istruzione religiosa », detta brevemente « Istituto ali materne », con sede in Cittanova (Reggio Calabria). La pia unione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore con atto pubblico 30 marzo 1965, numero 72109 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Santini, notaio in Roma, consistente in vari immobili situati in Cittanova, valutati complessivamente lire 28.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 168. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1971.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Baionetta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale della Marina militare anno 1952 dispensa n. 16, dal quale risulta che l'unità fu iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 28 luglio 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 4912 del 26 ottobre 1971 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Baionetta », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1971.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1971

SARAGAT

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 176

(4770)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971.

Ulteriore proroga del termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1969, n. 488, differito dall'art. 54 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al 31 dicembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 54 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale espresso nella seduta del 5 ottobre 1971;

Esaminati i dati relativi alle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate nel periodo 1° maggio 1969-7 luglio 1971 con la procedura automatizzata e accertato che l'incidenza percentuale delle pensioni calcolate con il sistema contributivo sul complesso delle pensioni si mantiene tuttora a livelli consistenti;

Considerato che in base alle previsioni tale fenomeno continuerà a manifestarsi fino all'anno 1976 e che allo inizio di tale anno, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribu-

zione sarà elevata, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dal 74 per cento all'80 per cento;

Ritenuto, pertanto, che permane l'esigenza di prorogare ulteriormente il termine stabilito dall'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'esercizio della facoltà, concessa agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di optare per la liquidazione della pensione nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1° maggio 1968;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il termine per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, differito dallo art. 54 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al 31 dicembre 1971, è ulteriormente prorogato al 31 luglio 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1971

LEONE

DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 169

(5327)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1972.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 266, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio dal 22 febbraio 1971 al 21 febbraio 1974;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio, del presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Alfonso Barra Caracciolo, collocato a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Francesco Breglia, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in sostituzione dello avv. Alfonso Barra Caracciolo, il quale è cessato dalla carica di membro del predetto consiglio.

L'avv. Francesco Breglia resta in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971 citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1972

LEONE

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 35

(5121)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1972.

Conferma del presidente dell'« Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, ed è stato, altresì, approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 1968, con il quale il dott. Francesco Cremona è stato confermato presidente dell'ente predetto, per il triennio 1968-1971;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di cui innanzi per un nuovo triennio, ai sensi dello art. 7 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Francesco Cremona è confermato presidente dell'« Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4774)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Istituzione dell'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria, distinto da quello regionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale della Calabria, si rende necessario istituire un ispettorato provinciale del lavoro distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1972 è istituito l'ispettorato provinciale del lavoro di Reggio Calabria, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Registro n. 1, foglio n. 319

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Delega alle prefetture della competenza a legalizzare gli atti e i documenti rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro) e da valere all'estero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, numero 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle prefetture la competenza a legalizzare gli atti e i documenti rilasciati dagli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro);

Visto l'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Decreta:

La competenza a legalizzare gli atti e i documenti, rientranti nelle attribuzioni degli organi periferici del Ministero del tesoro (Ragionerie regionali e provinciali dello Stato e Direzioni provinciali del tesoro) e da valere all'estero, è delegata alle prefetture della Repubblica, nella cui circoscrizione territoriale hanno, rispettivamente, sede.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(5329)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina del rappresentante della regione della Puglia nel comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale in data 7 aprile 1967, con cui sono stati nominati i componenti del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata;

Vista la designazione del rappresentante della regione della Puglia, comunicata ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Decreta:

Il dott. Giovanni Polito è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata, in rappresentanza della regione della Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4872)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Nomina di componenti del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, con cui è stato istituito il Parco nazionale della Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 19 ottobre 1968, con cui ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 503 è stato costituito il comitato per la tutela del detto parco per la durata di un quinquennio a decorrere dalla data medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968, con cui sono stati nominati componenti del comitato in parola i rappresentanti eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro;

Vista la deliberazione n. 160/14 adottata il 7 giugno 1971 dal consiglio provinciale di Catanzaro, relativa alla elezione dei nuovi rappresentanti del consiglio stesso nel comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria;

Decreta:

Per il restante periodo del quinquennio 19 ottobre 1968-18 ottobre 1973 i seguenti rappresentanti eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro sono chiamati a far parte del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria in sostituzione dei rappresentanti nominati con il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968 citato nelle premesse:

Scalise Giuseppe;
Monardo Vincenzo;
Fazio Cataldo, espresso dalla minoranza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: NATALI

(4871)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1972.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968 e modificato con decreti ministeriali in data 20 ottobre 1970, 12 giugno 1971 e 9 ottobre 1971;

Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1964 con il quale l'avv. Achille Dapino venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'on. Giovanni Giraudi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Inoltre,

Considerato che nei confronti del predetto on. Giraudi, funzionario dello Stato (ispettore scolastico), sussiste l'incompatibilità di cui all'art. 9, comma primo, del cennato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

E' accordata, con la procedura d'urgenza, la deroga alla predetta incompatibilità. L'efficacia della deroga stessa è subordinata al rilascio da parte del Ministro per la pubblica istruzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5434)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1972.

Autorizzazione alla S.p.a. « Magazzini generali silos e frigoriferi » di Napoli ad istituire una succursale del magazzino generale esercitato nel porto di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158 e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685 che porta modificazioni al regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290 convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, che porta modificazioni al regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1949 con il quale la Società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi », con sede in Napoli, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie estere, nazionali e nazionalizzate sul pontile Vittorio Emanuele II nel porto di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1957 con il quale la stessa società è stata autorizzata ad ampliare il suddetto Magazzino generale;

Vista l'istanza in data 17 luglio 1971 con la quale la Società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi » ha chiesto di essere autorizzata ad istituire una succursale del predetto magazzino generale nel fabbricato sito sulla banchina di levante del molo Carlo Pisacane, nel porto di Napoli, da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 609 del 3 settembre 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Magazzini generali silos e frigoriferi », con sede in Napoli, è autorizzata ad istituire una succursale del magazzino generale, esercitato sul pontile Vittorio Emanuele II del porto di Napoli, nel fabbricato della superficie netta di mq. 2204, sito sulla banchina di levante del molo Carlo Pisacane dello stesso porto, fabbricato meglio descritto nella planimetria e nella relazione di perizia presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detta succursale possono essere depositate merci nazionali e nazionalizzate e per le operazioni di deposito in essa effettuate si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino gene-

rale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4772)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 23 novembre 1959, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è stata integrata con un rappresentante del settore del turismo;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1971, n. 479, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del commercio con l'estero, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio con l'estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560, e 29 dicembre 1956, n. 1560, e dal decreto interministeriale 23 novembre 1959.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(5052)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 27 gennaio e 5 maggio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Livorno con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Livorno.

Colture	1ª zona Giornate per ettaro	2ª zona —
Seminativo nudo	35	35
Seminativo arborato	50	50
Seminativo irriguo a colture intensive	110	110
Orto irriguo e colture floreali	1.100	1.100
Vigneto	120	160
Oliveto	65	65
Frutteto	90	90

Bestiame:	Zona unica Giornate per capo —
Bovini da carne	14
Bovini da latte	18
Suini	5
Ovini e caprini	3
Equini	12

1ª *zona*: territori dei comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, S. Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto, Piombino.

2ª *zona*: territori dei comuni di Portoferraio, Portoazzurro, Capoliveri, Rio Elba, Rio Marina, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Capraia.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT CATTIN

(4988)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1972.

Approvazione nei confronti nella S.p.a. Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, di varianti ed integrazione alle norme tariffarie per l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della resposabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda, con relativa documentazione tecnica, della S.p.a. Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune varianti ed integrazioni alle norme tariffarie già approvate con decreto ministeriale 9 giugno 1971 e da valere per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture, stipulati o prorogati con clausola di franchigia fissa, ma scalare a seconda della potenza fiscale;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata, tali modifiche risultano ammissibili;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, le varianti ed integrazioni alle norme tariffarie, di cui agli allegati testi debitamente autenticati, presentate dalla S.p.a. Lloyd adriatico di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Trieste, e da valere per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autovetture, stipulati o prorogati con clausola di franchigia fissa, ma scalare a seconda della potenza fiscale.

Restano ferme le altre condizioni e modalità già approvate, con efficacia fino all'11 giugno 1972.

Roma, addì 16 marzo 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(4776)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1972.

Nomina del nuovo rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visti i decreti 31 dicembre 1969 e 18 febbraio 1970, con i quali il senatore Angelo Giorgetti è stato nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1970-31 dicembre 1973, nonchè il decreto 7 settembre 1971, con il quale, a seguito del decesso del senatore Angelo Giorgetti, l'ispettore generale dott. Stelio Casoni è stato chiamato a ricoprire detto incarico;

Considerato che il dott. Stelio Casoni ha presentato le dimissioni per particolari gravi motivi personali che ostano ad un ulteriore proficuo espletamento dell'incarico da parte dell'interessato, per cui si rende necessario procedere alla nuova designazione del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del sopracitato Consorzio;

Decreta:

Il comm. Giuseppe Jelmini è nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova, fino al termine del quadriennio in corso e cioè a tutto il 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1972

Il Ministro: TAVIANI

(4778)

ORDINANZA MINISTERIALE 24 marzo 1972.

Provenienze dalla Jugoslavia, regione Kossovo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale viene dichiarata infetta da vaiuolo la Jugoslavia, regione Kossovo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Jugoslavia, regione Kossovo, sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure contro il vaiuolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(5603)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 marzo 1972:

Frillici Angelo, notaio residente nel comune di S. Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Bevagna, distretto notarile di Perugia.

de Martino Alberto, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Fano, distretto notarile di Pesaro.

Marconcini Mario, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara.

(5420)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Candidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Candidoni (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.242.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5359)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Campo Calabro (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.122.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5360)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Camini (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.491.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5361)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Calanna (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.281.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5362)

Autorizzazione al comune di Casignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Casignano (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.309.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5363)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.158.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5364)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Delianuova (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.198.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5365)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Fusignano (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.483.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5367)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5368)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Feroleto della Chiesa (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.822.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5370)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Fiumara (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.616.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5371)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.246.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5372)

Autorizzazione al comune di Granarolo dell'Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Granarolo dell'Emilia (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.273.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5373)

Autorizzazione al comune di Isole di Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Isole di Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.012.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5374)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 629.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5375)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.452.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5376)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.473.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5377)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.236.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5378)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.372.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5379)

Autorizzazione al comune di Ascoli Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Ascoli Satriano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.033.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5338)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.732.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5339)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.772.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5340)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Borgo Pace (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.477.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5341)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Bova Marina (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.210.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5342)

Autorizzazione al comune di Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Bianco (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.548.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5343)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Bruzzano Zeffirio (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.826.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5344)

Autorizzazione al comune di Candela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Candela (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.546.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5345)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.354.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5346)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.128.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5347)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.965.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5348)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.906.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5349)

Autorizzazione al comune di Celle S. Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Celle S. Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.095.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5350)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.101.983, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5351)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.414.522, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5352)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Comacchio (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.539.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5353)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 176.284.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354)

Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1972, il comune di Copparo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Cardeto (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.730.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5356)

Autorizzazione al comune di Caraffa del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Caraffa del Bianco (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.032.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5357)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1972, il comune di Canolo (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.978.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5358)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Bassa Lodigiana, con sede in Codogno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5113, in data 14 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Bassa Lodigiana, con sede in Codogno (Milano), deliberato dalla deputazione amministrativa 21 dicembre 1971.

(4717)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Tre Chiaviche, con sede in Merlara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5090, in data 14 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Tre Chiaviche, con sede in Merlara (Padova), deliberata dal consiglio dei delegati in data 21 dicembre 1971.

(4718)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5314, in data 14 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica San Michele al Tagliamento, con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia), deliberata dal consiglio dei delegati in data 28 gennaio 1972.

(4719)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Valli del Fimon e LL. CC., con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5273, in data 14 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Valli del Fimon e LL CC., con sede in Vicenza, deliberato dalla deputazione amministrativa in data 29 dicembre 1971.

(4720)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Desenzano del Garda ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.15/8, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Desenzano del Garda (Brescia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(4746)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Chiavari ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/34.12, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Chiavari (Genova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4748)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti « S. Chiara », di Pisa, ad istituire un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche.

Con decreto n. 900.8/C.S./62.1, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti « S. Chiara » di Pisa, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche con sede presso la dipendente scuola per infermieri professionali.

(4742)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Genova-Sampierdarena ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.34-11, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Genova-Sampierdarena è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(4667)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Lanciano ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/23-2, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Lanciano (Chieti) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive.

(4668)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Crema ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 990.8/II.26/5, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Crema (Cremona) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4745)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Martina Franca ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/78; 2-786, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Martina Franca (Taranto) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle mansioni direttive.

(4747)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1972 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare, per il funzionamento della Casa della madre e del bambino di Voghera intestato a « Maria Gavina Sormani », il legato — costituito da cartelle fondiarie della Cassa di risparmio delle province lombarde, depositate presso la filiale di Voghera — disposto dal sig. Vittorio Gavina con testamento olografo del 28 febbraio 1968 pubblicato a rogito del notaio Muzio Battista di Voghera in data 29 agosto 1968, n. 3031 di repertorio, n. 12730 di raccolta, registrato a Voghera il 5 settembre 1968, n. 1518, vol. 209.

(4749)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Desio ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/49/31, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Desio (Milano) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4743)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Chiari ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.15/7, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Chiari (Brescia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(4744)

Nuova confezione dell'acqua minerale « Acqua di Nepi »

Con decreto n. 1224 del 28 febbraio 1972 la S.p.a. Terme di Nepi, con sede sociale in Nepi, provincia di Viterbo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua di Nepi », di cui al decreto ministeriale n. 938 del 27 dicembre 1967, anche in recipienti di vetro del tipo usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 938 del 27 dicembre 1967.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto n. 938.

(4738)

Nuova confezione dell'acqua minerale « Daggio »

Con decreto n. 1226 del 28 febbraio 1972 la Norda S.p.a. con sede sociale in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione in Primaluna, provincia di Como, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Daggio » di cui al decreto ministeriale n. 1200 del 14 gennaio 1972, anche in recipienti di vetro del tipo usato per acque minerali, della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 1200 del 14 gennaio 1972.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il suddetto decreto n. 1200.

(4740)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott Massimo Capoleoni, nato a Lucca il 10 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 9 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4781)

Il dott Leopoldo Feole, nato a Sessa Aurunca (Caserta) il 23 febbraio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 29 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4782)

Il dott. Remo Levada, nato a Treviso l'8 luglio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Ferrara il 26 novembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4783)

Il dott. Roberto Nucci, nato a Tirana (Albania) il 10 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Napoli il 31 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4784)

La dott.ssa Elena Medosi in De Bellis, nata a Roma il 30 luglio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4785)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Civitavecchia

Con decreto provveditoriale 8 marzo 1972, n. 13064/B-VI, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Civitavecchia, reltaiva all'area interessata per la costruzione della scuola elementare. Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4780)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XV Mostra internazionale del tessile - Macchine, apparecchiature, accessori », in Busto Arsizio.

I promotori della « XV Mostra internazionale del tessile - Macchine, apparecchiature, accessori » di Busto Arsizio (Varese), con nota del 23 febbraio u.s., hanno reso noto che organizzeranno la suddetta manifestazione dal 1° al 10 ottobre 1972 anzichè dal 30 settembre al 9 ottobre 1972, come precedentemente programmato.

(4789)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 380, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 23 giugno 1969 dal direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mechelli dott. Aldo avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitogli per l'anno 1967 dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 dicembre 1968.

(4659)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2, b), c), d), e) ed f), del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 marzo 1970.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2-1970 al 15-2-1970	dal 16-2-1970 al 28-2-1970	dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	dal 16-3-1970 al 31-3-1970
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:						
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 21 %:						
	05	a. crema di latte	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206
	09	b. altri	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206	26.206
	10	II. superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431
	12	III. superiore al 45 %	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. Siero di latte	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
		II. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 %	28.875	27.813	27.813	27.813	25.938	25.313
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 %	25.125	24.063	24.063	24.063	22.188	21.563
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156	65.156
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:						
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106
	42	2. altri	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	46	1. inferiore o uguale al 45 %	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 %	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663	85.663

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2-1970 al 15-2-1970	dal 16-2-1970 al 28-2-1970	dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	dal 16-3-1970 al 31-3-1970
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. Latte e crema di latte, in polvere:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):						
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):						
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	250 per kg (*f*)	241 per kg (*f*)	241 per kg (*f*)	241 per kg (*f*)	222 per kg (*f*)	216 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	250 per kg (*g*)	241 per kg (*g*)	241 per kg (*g*)	241 per kg (*g*)	222 per kg (*g*)	216 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:						
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):						
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
	08	B. altro	122.956	122.956	122.956	122.956	122.956	122.956
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:						
		I. aventi tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):						

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2-1970 al 15-2-1970	dal 16-2-1970 al 28-2-1970	dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	dal 16-3-1970 al 31-3-1970
04.04 (segue)		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:						
		1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.						
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	104	bb. altri . . .	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 141,75 u.c.:						
	107	aa. Bergkäse .	35.313	32.031	32.031	28.281	28.281	28.281
	111	bb. altri	35.313 (*m*)	32.031 (*m*)	32.031 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:						
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	114	alfa. Appenzell . . .	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	121	alfa. Bergkäse . .	35.313	32.031	32.031	28.281	28.281	28.281
	124	beta. altri	35.313 (*m*)	32.031 (*m*)	32.031 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg di peso netto:						
	127	aa. Bergkäse	35.313	32.031	32.031	28.281	28.281	28.281
	131	bb. altri	35.313 (*m*)	32.031 (*m*)	32.031 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)	28.281 (*m*)
	134	II. altri	35.313	32.031	32.031	28.281	28.281	28.281
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:						
	141	I. Gorgonzola	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
	144	II. altri	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669	21.669
		D. formaggi fusi:						
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):						
	147	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2-1970 al 15-2-1970	dal 16-2-1970 al 28-2-1970	dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	dal 16-3-1970 al 31-3-1970
04 04 (segue)	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:						
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:						
	157	1. inferiore o uguale a 46 %	36.925	36.925	36.775	36.775	36.775	36.775
	161	2. superiore a 46 %	49.663	49.663	49.556	49.556	49.556	49.556
	164	b. superiore a 36 %	99.663	99.663	99.556	99.556	99.556	99.556
		E. altri:						
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:						
		a. inferiore o uguale a 47 %:						
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	167	2. Pecorino	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	169	3. altri	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:						
	171	1. Cheddar, Chester	52.919	52.919	52.919	52.919	52.919	52.919
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*o*):						
	174	aa. inferiore o uguale al 48 %	32.044 (*s*)	32.044 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)	31.863 (*s*)
	177	bb. superiore al 48 %	32.044 (*t*)	32.044 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)	31.863 (*t*)
		3. altri:						
	179	aa. formaggi e ricotta, freschi	32.044	32.044	31.863	31.863	31.863	31.863
	181	bb. non nominati	32.044	32.044	31.863	31.863	31.863	31.863
		c. superiore a 72 % e presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:						
	184	1. formaggi e ricotta, freschi	24.031	24.031	23.900	23.900	23.900	23.900
	186	2. altri	24.031	24.031	23.900	23.900	23.900	23.900
		II. non nominati:						
		a. grattugiati o in polvere:						
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	190	2. Pecorino	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
	191	3. altri	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
		b. altri:						
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	82.044	82.044	81.863	81.863	81.863	81.863
	197	2. non nominati	82.044	82.044	81.863	81.863	81.863	81.863
17 02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati (*a*):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	dal 16-1-1970 al 31-1-1970	dal 1°-2-1970 al 15-2-1970	dal 16-2-1970 al 28-2-1970	dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	dal 16-3-1970 al 31-3-1970
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (a):						
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:						
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213	10.213

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.
Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.
(b) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.
Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.
(c) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono *meno* di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(d) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.
(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
(f) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C) Lire 5.862,50 (cinquemilaottocentosessantadue e 50/100) per il periodo 1-31 gennaio 1970;
Lire 5.825,00 (cinquemilaottocentoventicinque) per il periodo 1-28 febbraio 1970;
Lire 5.731,25 (cinquemilasettecentotrentuno e 25/100) per il periodo 1-31 marzo 1970.
(g) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) Lire 5.862,50 (cinquemilaottocentosessantadue e 50/100) per il periodo 1-31 gennaio 1970;
Lire 5.825,00 (cinquemilaottocentoventicinque) per il periodo 1-28 febbraio 1970;
Lire 5.731,25 (cinquemilasettecentotrentuno e 25/100) per il periodo 1-31 marzo 1970.
(h) *L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.*
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.
(i) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(l) *E' considerato come* valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.
(m) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 kg di peso netto.
(n) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il nome del paese d'origine del formaggio.
(o) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.
(p) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.
(q) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.
(r) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.
(s) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.
(t) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 kg di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia, Romania e Svizzera.

(3350)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 gennaio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 121/67 (settore carni suine)

ALLEGATO I

Periodo dal 1° *novembre* 1971 *al* 31 *dicembre* 1971

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-11-1971 al 20-11-1971	Supplemento prelievo dal 21-11-1971 al 13-12-1971	Supplemento prelievo dal 14-12-1971 al 31-12-1971
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:				
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.126	zero	zero	zero
	07	b. non nominati	9.555	zero	zero	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:				
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.425	zero	zero (*d*)	zero (*d*)
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	19.259	zero	zero (*e*)	zero (*h*)
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.159	zero	zero	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.129	zero	zero	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.810	zero	zero	zero
	091 094	6. altre	20.129	zero	zero (*f*)	zero (*f*)
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:				
	121	1 teste, anche in parti; gole	3.976 (*b*)	zero	zero	zero
	124	2. zampe; code	1.118 (*b*)	zero	zero	zero
	127	3. rognoni	13.046 (*b*)	zero	zero	zero
	131	4. fegati	15.034 (*b*)	zero	zero	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.455 (*b*)	zero	zero	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.934 (*b*)	zero	zero	zero
	141	7. altre	10.934 (*b*)	zero	zero	zero
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:				
		A. lardo:				
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.219	zero	zero	zero
	04	II. secco o affumicato	6.088	zero	zero	zero
	07	B grasso di maiale	3.479	zero	zero	zero
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		I. carni:				
		a. salate o in salamoia:				
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.425	zero	zero (*d*)	zero (*d*)
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	19.259	zero	zero (*e*)	zero (*h*)
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.159	zero	zero	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.129	zero	zero	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.810	zero	zero	zero
	21	6. altre	20.129	zero	zero (*f*)	zero (*f*)
		b. secche o affumicate:				
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20.750	zero	zero	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	35.039	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-11-1971 al 20-11-1971	Supplemento prelievo dal 21-11-1971 al 13-12-1971	Supplemento prelievo dal 14-12-1971 al 31-12-1971
02.06-B (segue)	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	27.584	zero	zero	zero
	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	34.666	zero	zero	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.016	zero	zero	zero
	44	6. altre	35.039	zero	zero	zero
		II. frattaglie:				
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.976	zero	zero	zero
	51	b. zampe; code	1.118	zero	zero	zero
	54	c. rognoni	13.046	zero	zero	zero
	57	d. fegati	15.034	zero	zero	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.455	zero	zero	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.934	zero	zero	zero
	67	g. altre	10.934	zero	zero	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:				
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.970 (*b*)	zero	zero	zero
	04	II. altri	4.970	zero	zero	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:				
	02	A. di fegato	22.948 (*b*)	zero	zero	zero
		B. altri (*c*):				
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	40.250	zero	zero	zero
	08	II. non nominati	27.337	zero	zero	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:				
		A. di fegato:				
	08	II. altre	24.082 (*b*)	zero	zero	zero
		B. altre				
		III. non nominate:				
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:				
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:				
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:				
	26	alfa. prosciutti	43.551	zero	zero	zero
	28	beta. altri	43.551	zero	zero	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	35.148	zero	zero (*g*)	zero
	34	cc. altre	24.575	zero	zero	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	20.219	zero	zero	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	13.257	zero	zero	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Ai prodotti originari dal Regno Unito, dall'Irlanda o dalla Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 1.250.
(*e*) Ai prodotti originari dalla Danimarca o dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500.
(*f*) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese si applica un supplemento di prelievo di lire 2.812,50.
(*g*) Ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia o dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 3.750.
(*h*) Ai prodotti originari dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500.

ALLEGATO II

Periodo dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, altri:		
	04	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	8.126	zero
	07	b. non nominati	9.555	zero
02.01-A-III-a		Carni commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:		
	057 061	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.425	zero (*d*)
	064 067	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	19.259	zero (*e*)
	071 074	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.159	zero
	077 081	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.129	zero
	084 087	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.810	zero
	091 094	6. altre	20.129	zero (*f*)
02.01-B-II-c		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		
	121	1. teste, anche in parti; gole	3.976 (*b*)	zero
	124	2. zampe; code	1.118 (*b*)	zero
	127	3. rognoni	13.046 (*b*)	zero
	131	4. fegati	15.034 (*b*)	zero
	134	5. cuori; lingue; polmoni	7.455 (*b*)	zero
	137	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.934 (*b*)	zero
	141	7. altre	10.934 (*b*)	zero
ex 02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), e grasso di maiale non pressato nè fuso, nè estratto con solventi, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoja, secco o affumicato:		
		A. lardo:		
	01	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	5.219	zero
	04	II. secco o affumicato	6.088	zero
	07	B. grasso di maiale	3.479	zero
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	04	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.425	zero (*d*
	07	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	19.259	zero (*e*
	11	3. spalle, anche in parti, non disossate	15.159	zero
	14	4. lombate, anche in parti, non disossate	20.129	zero
	17	5. pancette (ventresche), anche in parti	10.810	zero
	21	6. altre	20.129	zero (*f*)
		b. secche o affumicate:		
	24	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20.750	zero
	31	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	35.039	zero
	34	3. spalle, anche in parti, non disossate	27.584	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo (in lire italiane per 100 kg) Prelievo	Supplemento prelievo dal 1° gennaio 1972 al 31 gennaio 1972
02.06-B (segue)	37	4. lombate, anche in parti, non disossate	34.666	zero
	41	5. pancette (ventresche), anche in parti	18.016	zero
	44	6. altre	35.039	zero
		II. frattaglie:		
	47	a. teste, anche in parti; gole	3.976	zero
	51	b. zampe; code	1.118	zero
	54	c. rognoni	13.046	zero
	57	d. fegati	15.034	zero
	61	e. cuori; lingue; polmoni	7.455	zero
	64	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10.934	zero
	67	g. altre	10.934	zero
15.01-A		Strutto ed altri grassi di maiale pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi:		
	01	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (*a*)	4.970 (*b*)	zero
	04	II. altri	4.970	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	02	A. di fegato	22.948 (*b*)	zero
		B. altri (*c*):		
	05	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	40.250	zero
	08	II. non nominati	27.337	zero
ex 16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	08	II. altre	24.082 (*b*)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
		aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti:		
	26	alfa. prosciutti	43.551	zero
	28	beta. altri	43.551	zero
	31	bb. spalle, anche in parti	35.148	zero
	34	cc. altre	24.575	zero
	37	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	20.219	zero
	41	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	13.257	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.
(*d*) Ai prodotti originari dal Regno Unito, dall'Irlanda o dalla Finlandia per il periodo dal 1° al 23 gennaio 1972 si applica un supplemento di prelievo di lire 1.250.
(*e*) Ai prodotti originari dalla Jugoslavia per il periodo dal 1° al 23 gennaio 1972 si applica un supplemento di prelievo di lire 2.500.
(*f*) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese per il periodo dal 1° al 23 gennaio 1972 si applica un supplemento di predievo di lire 2.812,50.

(3171)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte II (personale-concorsi), n. 5, in data 15 marzo 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la tecnica frutticola, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per le tecnologie didattiche, Genova (Modificazioni e proroga).

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui calcolatori ibridi, Napoli.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi per la dialettologia italiana, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi sulla dialettologia italiana, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi per la dialettologia italiana, Padova.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di analisi numerica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per ricerche sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per ricerche sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiopatologia tiroidea, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'archeologia etrusco-italica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro elaborazione numerale dei segnali, Torino;

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 29 aprile 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100 Roma.

(5602)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA ANTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Palermo, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1971, n. 1291, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Palermo, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1968, n. 17725.

(4845)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1970, n. 20884, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

(4846)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico per esami a diciotto posti di assistente sociale di 3ª classe

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi diciotto posti di assistente sociale di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti come segue:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte	3
Lombardia	4
Emilia-Romagna	3
Toscana	4
Abruzzo	2
Sardegna	2
Totale	18

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro, che potranno essere eventualmente conferiti anche in altre regioni, saranno definitivamente fissati, all'atto dell'approvazione delle graduatorie, nei limiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'8 novembre 1963 nonchè, in continuità di tale rapporto d'impiego, alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

C) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso - Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, Ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'Istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*), del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale con l'indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e la relativa data;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità buro-

cratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'Istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

un funzionario statale, in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

due esperti delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'Istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo.

Segretario:

un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere.

Il presidente dell'Istituto potrà provvedere altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) principi e metodi del servizio sociale;

b) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie verterà su:

a) elementi di diritto privato;

b) elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) *per la precedenza*:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) *per la preferenza*:

1) Insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto; oppure: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto;

oppure: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con lo invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) Combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.A.M.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1 *sarà formata una graduatoria di merito* secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di qualificazione professionale, rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera C), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione per la quale gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'Istituto nell'ambito delle regioni nella cui circoscrizione si effettuano i concorsi stessi, saranno confermati presso le sedi di servizio — salvo che aspirino a sede diversa — in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 10 marzo 1972

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie Servizio personale Ufficio concorsi e assunzioni Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) nato a (provincia di .) il (1 e 2) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di assistente sociale di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 4 aprile 1972, per i posti relativi alla regione (3).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4);

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

d) di essere in possesso del diploma di conseguito il presso .,

e) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale conseguito il presso .,

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione

Il sottoscritto dichiara infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . .

Firma

Luogo e data . (6)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.M. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare solamente la regione per la quale si intende concorrere (art. 1).

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(6) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'Istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

1) PROVE SCRITTE

1) *Principi e metodi del servizio sociale*:

le istituzioni: storia, principi, finalità e metodologia, applicazione;
servizio sociale individuale;
servizio sociale di gruppo;
servizio sociale di comunità;
l'amministrazione dei servizi sociali;
la ricerca nel servizio sociale;
etica generale e professionale.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;
le assicurazioni sociali; soggetti delle assicurazioni sociali;
i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;
le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.;
l'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.

2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire;
il fatto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;
il diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

le fonti e gli elementi essenziali del rapporto di lavoro;
costituzione e cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

(4763)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 313, ribandito con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1971, registro n. 33, foglio n. 284, avrà luogo il giorno 22 aprile 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

(5012)

MINISTERO DELLA DIFESA

Spostamento della sede e dei giorni d'esame del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 341, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi ed all'art. 10 è stato stabilito che le prove scritte avranno luogo il 27 e 28 aprile 1972 presso il palazzo degli esami, aula « A », via Girolamo Induno, 4, in Roma;

Vista la nota n. 98002 in data 15 marzo 1972 con la quale il Ministero delle finanze ha revocato l'autorizzazione a fruire dell'aula predetta perchè la corte di appello di Roma ha rappresentato l'esigenza che la cennata sede sia messa a disposizione, dal 27 aprile al 22 maggio 1972, dell'ufficio centrale circoscrizionale per il XIX collegio elettorale e per l'ufficio elettorale regionale del Lazio per procedere alle imminenti operazioni elettorali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di far svolgere dette prove scritte presso l'aula magna dell'Ateneo Antoniano in Roma, viale Manzoni n. 1, che è disponibile nei giorni 12 e 13 maggio 1972 e conseguentemente di modificare in tal senso il citato decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 15 luglio 1971, indicato nelle premesse, è modificato per la parte relativa alla sede ed alle date per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, nel senso che le prove stesse avranno luogo in Roma, nell'aula magna dell'Ateneo Antoniano, in viale Manzoni n. 1, alle ore 8,30, dei giorni 12 e 13 maggio 1972. Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1972
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 385

(5421)

Spostamento della sede e dei giorni d'esame del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa; e con il quale all'art. 11 è stato stabilito che le prove scritte avranno luogo il 27 e 28 aprile 1972 presso il palazzo degli esami, aula *C*, via Girolamo Induno n. 4 in Roma;

Vista la nota n. 98002 in data 15 marzo 1972 con la quale il Ministero delle finanze ha revocato l'autorizzazione a fruire dell'aula predetta perchè la corte di appello di Roma ha rappresentato l'esigenza che la cennata sede sia messa a disposizione, dal 27 aprile al 22 maggio 1972, dell'ufficio centrale circoscrizionale per il XIX collegio elettorale e per l'ufficio elettorale regionale del Lazio per procedere alle imminenti operazioni elettorali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di far svolgere dette prove scritte presso l'aula magna dell'Ateneo Antoniano in Roma, viale Manzoni n. 1, che è disponibile nei giorni 26 e 27 aprile 1972 e conseguentemente di dover modificare il citato decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 luglio 1971, indicato nelle premesse, è modificato per la parte relativa alla sede in cui dovranno essere svolte le prove scritte del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, nel senso che le prove stesse avranno luogo in Roma presso l'aula magna dell'Ateneo Antoniano, in viale Manzoni n. 1, alle ore 8,30 dei giorni 26 e 27 aprile 1972. Di tale modifica sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 383

(5422)

Spostamento della sede di esame del concorso per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 4, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di sette sottotenenti nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali di complemento in servizio e in congedo e con il quale, all'art. 11, è stato stabilito che la prova scritta avrà luogo il 29 aprile 1972 presso il palazzo degli esami, aula *D*, via Girolamo Induno n. 4, Roma;

Vista la nota n. 98002 in data 15 marzo 1972 con la quale il Ministero delle finanze ha revocato l'autorizzazione a fruire dell'aula predetta perchè la corte di appello di Roma ha rappresentato l'esigenza che la cennata sede sia messa a disposizione, dal 27 aprile al 22 maggio 1972, dell'ufficio centrale circoscrizionale per il XIX collegio elettorale e per l'ufficio elettorale regionale del Lazio per procedere alle imminenti operazioni elettorali;

Ravvisata pertanto la necessità di far svolgere detta prova scritta presso la scuola di applicazione del servizio automobilistico con sede in Roma-Cecchignola, che è disponibile nella stessa data del 29 aprile 1972 e conseguentemente di dover modificare il citato decreto ministeriale 15 luglio 1971;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 luglio 1971, indicato nelle premesse, è modificato, per la parte relativa alla sede in cui dovrà essere svolta la prova scritta del concorso per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio automobilistico, riservato agli ufficiali di complemento in servizio e in congedo, nel senso che la prova stessa avrà luogo in Roma, presso la scuola di applicazione del servizio automobilistico, alle ore 8,30 del giorno 29 aprile 1972. Di tale modifica sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1972
Registro n. 10, *foglio n.* 384

(5423)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 3ª del 15 gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 8 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1971, registro n. 56 Difesa-personale civile, foglio n. 116, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sei posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati » specializzato.

(4857)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso ad undici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 51ª del 24 dicembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 55 Difesa-personale civile, foglio n. 382, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso ad undici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

(4858)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della Difesa, dispensa 46ª del 13 novembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 27 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa-personale civile, foglio n. 317, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » qualificato.

(4859)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 3 dicembre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 11 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 57 Difesa-personale civile, foglio n. 52, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP » qualificato.

(4860)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 31 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1971 registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1971, registro n. 10 Difesa-personale civile, foglio n. 43, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » qualificato.

(4861)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 24ª del 28 giugno 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1971, registro n. 17 Difesa-personale civile, foglio n. 261, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » comune.

(4862)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « pittore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 3 marzo 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1970, registro n. 68 Difesa-personale civile, foglio n. 326, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « pittore » qualificato.

(4863)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data 28 marzo 1972 le prove scritte del concorso per esame teorico-pratico a quattro posti di sostituto avvocato dello Stato da effettuarsi in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, sono state differite ai giorni 26, 27, 29 e 30 maggio 1972, con inizio alle ore 9.

(5566)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6148 in data 12 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 31 gennaio 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1970;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.2.C/1070 del 18 marzo 1972 con il quale il Ministero della sanità, avendo il prof. Franco Berni (*nominato presidente della predetta commissione*) presentato le dimissioni, designa in sostituzione il dott. Antonio Maialetti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

In sostituzione del prof. Franco Berni, è nominato quale presidente della commissione di cui in premessa, il dott. Antonio Maialetti, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 20 marzo 1972

Il medico provinciale: SIRCANA

(5116)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 25 gennaio 1972, n. **3**.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario dell'anno 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione supplemento al n.* 4 *del* 1° *febbraio* 1972)

(4323)

LEGGE 25 febbraio 1972, n. **4**.

Determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione supplemento al n.*·6 *del* 1° *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita in base al disposto dell'art. 31 dello statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata alla indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i presidenti del consiglio e della giunta regionali;

b) 85 per cento per il vice presidente della giunta regionale;

c) 80 per cento per gli altri membri della giunta regionale;

d) 70 per cento per i componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio e per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti;

e) 60 per cento per i consiglieri regionali.

Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali al punto *e*) del precedente articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i presidenti e i vice presidenti del consiglio e della giunta regionali, per i membri della giunta regionale, per i segretari del consiglio e per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto *e*) dell'art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.

Art. 3.

L'ufficio di presidenza è delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull'indennità di cui al punto *e*) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del consiglio e delle commissioni salvo che l'assenza del consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del regolamento del consiglio.

Art. 4.

Ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionali ed ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso di L. 45 a km.

Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di L. 15.000, per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000, per viaggi all'estero, ridotta del 10 per cento per i consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del presidente del consiglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.

La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'ufficio di presidenza o dalla giunta regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal consiglio regionale in data 6 dicembre 1971.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivati dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente legge, previsti in L. 180.000.000 per l'anno 1970 ed in L. 450.000.000 per l'anno 1971 e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4, previsto in L. 10.000.000 per il 1970 e in L. 20.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.

Per l'esercizio finanziario dell'anno 1972, agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1 e 4, si farà fronte con i fondi stanziati ai capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione 1972; per gli anni successivi si provvederà con relativi stanziamenti di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 febbraio 1972

LIUZZI

(4324)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.